LETTERA CIRCOLARE
DI SUA MAESTA' FEDELISSIMA
A S. A. R. L'ARCIVESCOVO DI BRAGA PRIMATE,

Con cui gli trasmette COPIE

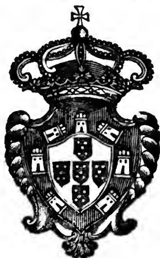
Dell' Ordine Regio al Cancelliere del Tribunale delle Suppliche per il sequestro di tutti i Beni, ec., spettanti ai Padri Gesuiti del Regno.

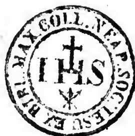
Del Sommario degli Errori empj, e sediziosi insegnati da' medesimi Gesuiti ai Rei giustiziati, e che tentarono di spargere anche tra i Popoli di questi Regni.

Della Rappresentanza fatta dal Giudice del Popolo, e della Casa de' XXIV. *in seguito del Decreto emanato fin sotto li 9. Dicembre 1758.*

Ed altro concernente il medesimo Processo, ec.







IN LISBONA PER ORDINE DI S. M. F.

Nella Stamperia di Michele Rodrigues
Stampatore dell' Emo Sig. Cardinale Patriarca 1759.



AL MOLTO REVERENDO IN CRISTO PADRE L' ARCIVESCOVO PRIMATE DI BRAGA NOSTRO AMATISSIMO FRATELLO.

Molto Reverendo in Cristo Padre Arcivescovo Primate di Braga nostro amatissimo Fratello : Noi il Re vi salutiamo, desiderosi del vostro avanzamento . Colle due copie inserte, le quali essendo sottoscritte da Sebastiano Giuseppe de Carvalho, e Mello nostro Consigliere, e Segretario di Stato degli affari del Regno, dovranno avere la stessa fede, e credito, che avrebbero gli Originali, dalli quali sono state estratte, resterete informato della sentenza, che fin sotto li 12. del corrente mese di Gennaro, fu pronunziata nel Tribunale dell' Inconfidenza contro li Rei del barbaro, e sacrilego eccesso intentato contra la nostra Real Persona nella notte successiva de' 3. Settembre dell' anno prossimo passato, come altresì verrete ragguagliato degli ordini interini, che facessimo eseguire per mezzo del Dottore Francesco Giuseppe da Serra Craesbeck de Carvalho Cancelliere, al quale trovasi incaricato il Governo della Relazione, o sia Tribunale della Casa di Porto, e ciò ad unico

oggetto di raffrenare in parte li Religiosi della Compagnia di Gesù, il di cui rilasciato Governo, non solamente si fece Correo, ma Capo principale degli atrocissimi delitti di lesa Maestà di primo Capo, alto tradimento, e Parricidio, condannati colla sopradetta Sentenza, essendosi abusati li detti Religiosi de' Ministerj Sacri per corrompere le coscienze di quelli delinquenti, che furono giustiziati per li suddetti atrocissimi delitti, e servendosi per questo abbominevol fine degli esecrandi mezzi, che per ottenerlo, aveano reiterate volte praticati in altri casi simili, conforme sono stati quelli di disseminare, e persuadere col mezzo de' riferiti abusi de' Sacri Ministeri, il medesimo pestilenzial veleno de' Macchiavellici inganni, e delle antievangeliche Dottrine, le quali come ereticali, empie, sediziose, e distruttive della Carità Cristiana, della Società civile, e della quiete pubblica delli Regni, e Stati, erano state condannate, anatematizzate, e proscritte dalla Chiesa di Dio, principalmente dalli Sommi Pontefici Alessandro VII., ed Innocenzo XI., suggerendo li medesimi Religiosi, e facendo praticare, tra molti altri delli sopraddetti erro-

errori, come tali riprovati dalla S. Sede Apostolica, specialmente quelli, che si trovano individuati nel foglio, che altresì riceverete inserito. E siccome si è manifestato, non solamente attesa l'evidenza delle prove, su le quali fu fondata la sopraddetta sentenza, come ancora da altri fatti pervenuti alla nostra Real presenza, e confermati con egual certezza, che li sopraddetti Religiosi, per oggetto principale delle di loro clandestine machine, si erano proposti d'infettare colla peste di sì perniciose Dottrine, non solamente la Corte, ma ancora tutte le Provincie del Regno, sorprendendo in esse la pia credenza de' Fedeli, per alienarli con suggestioni impercettibili, e sinistre dai loro primi, e principali obblighi della carità verso il Prossimo, e della soggezione al Trono come Cristiani, e come Vassalli: perciò, senza frapporre maggior dilazione, abbiamo stimato bene di parteciparvi tutto il riferito, ad effetto che, essendo voi informato del velenoso pascolo, che la malignità ha preteso dare alle vostre pecorelle, col vostro Pastorale offizio possiate distruggerlo

di ſorte, che quelle in vece di sì mortifero veleno, vengano bensì paſcolate utilmente, e ſalutevolmente nelli campi, che coltivarono li più zelanti, ed eſemplari Operarj Evangelici della Vigna del Signore.

Data nel Palazzo detto della Madonna da Ajuda li 19. *Gennajo* 1759.

IL RE.

Sul medeſimo tenore la Maeſtà Sua fece ſcrivere a tutti gli altri Veſcovi di queſti Regni.

LET-

LETTERA REGIA

A PIETRO GONSALVES CORDEIRO PERREIRA CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DELLE SUPPLICHE, E PRESENTEMENTE GOVERNATORE DI ESSO.

Pietro Gonsalves Cordeiro Pereira nostro Consigliere, Cancelliere del Tribunale delle Suppliche, ed attual Presidente, e Governatore di esso, e Amico. Io il Re. Salute.

Le perniciosissime macchine, colle quali li Religiosi, che compongono il governo della Compagnia di Gesù in questi Regni, e Dominj, avevano in essi suscitate, e promosse le scandalose sedizioni, rivoluzioni, ed aperte guerre, in oggi rese pubbliche a tutta l'Europa, diedero giusto, ed indispensabile motivo, agli ufficj, che per mezzo del nostro Ministro residente nella Corte di Roma, fecimo passare, acciò presentasse alla S.M. *di Benedetto XIV. allora Capo della Chiesa Universale di Dio, un sommario, e sostanziale cognizione di quegli atroci assurdi contenuti nel piccolo libretto da noi fatto stampare col titolo* di Relazione succinta della Repubblica, che li Religiosi Gesuiti delle Provincie di Spagna, e Portogallo avevano stabilita ne' Dominj Oltra-

tramarini delle dette due Monarchie, ec. *ad effetto che ordinando, come ordinò il medesimo S. P. con suo Apostolico Breve spedito, sotto il dì primo Aprile dell' anno prossimo precedente, diretto al Cardinal Patriarca eletto, la Riforma de' suddetti Religiosi prevenisse, e frastornasse con sì benigno, ed adequato mezzo l'avanzamento di quei gravi disordini, e si provedesse alla pubblica tranquillità de' miei Vassalli, e Dominj, coll' emenda di detti Religiosi, senza che per reprimerli, fossimo obbligati a passare a quell' estremità, che la nostra religiosissima clemenza ci ha fatto sempre inclinare a sospendere, per quanto fosse possibile. Una tal nostra benigna moderazione però produsse effetti sì stravaganti, ed opposti a ciò, che se ne doveva sperare, che li suddetti Religiosi, a vista della medesima, prendendo maggior coraggio, ed ostinandosi sempre più con arroganza, e insolita temerità, dopo di aver preteso di maliziosamente confondere la notoria, pubblica, e manifesta verità degl' insulti esposti in detta Relazione, persuadendo clandestinamente, ed artificiosamente, non solo in tutte le parti dell' Europa, ma per fino in questi medesimi Regni, non avere eglino suscitate nè tali machine, nè tali guerre, come*

me se non vi si fossero trovati presenti, e tuttavia non vi si trovassero tre Eserciti, e tutta l'America Portoghese, e Spagnuola; da questi eccessi si avanzarono ad altri ancora più temerarj, ed infami, avendo preteso di alienare i nostri leali Vassalli dall' amore, e dalla fedeltà alla nostra Real Persona, e Governo, nel che sempre si sono distinti i Portoghesi tra le Nazioni più colte; abusandosi i detti Religiosi, per questo orrendo fine de' Sagri Ministerj, per communicare, e diffondere per mezzo de' medesimi il velenoso contaggio delle loro sacrileghe calunnie contro di Noi, e contro del nostro Governo: essendo giunti fino ad ordire, e tramare dentro la nostra medesima Corte l'abbominevole congiura, della quale il Governo de' medesimi Religiosi si è costituito uno delli tre principali Capi, colle detestabili circostanze, che troverete espresse nella copia inserta, alla quale, essendo sottoscritta da Sebastiano Giuseppe de Carvalho, e Mello nostro Consigliere, e Segretario di Stato degli affari del Regno, darete tutto il credito, come se fosse la stessa sentenza originale, fin sotto li 12. del corrente mese di Gennajo pronunziata nel Tribunale dell' Inconfidenza contro li Rei del barbaro, ed esecrando attentato commesso

so

so contro la nostra Real Persona nella notte de' 3. Settembre dell' anno prossimo passato, comprendendosi i sopraddetti Religiosi tra i medesimi Rei de' delitti di lesa Maestà di primo Capo, ribellione, alto tradimento, e parricidio. E siccome la grave pubblica necessità (secondo la disposizione del diritto paragonata colla necessità particolare estrema) nella quale dopo tante, e sì reiterate, e deplorabili esperienze, ci ha posti nella necessità per quel inaudito, e inaspettato attentato, di far uso di quel potere da Dio posto nelle nostre Reali mani per sostenere, e difendere la nostra Real Persona, e Governo, e la quiete pubblica de' nostri Fedeli Vassalli, contro gl' insulti dell' incorrigibile temerità, tracotanza, e audacia de' medesimi Religiosi, non possiamo perciò più dispensarci in modo alcuno di procedere all' applicazione degli ultimi rimedj. Uniformandoci per tanto a quel, che i Re nostri religiosissimi Predecessori, e altri Sovrani, e Stati dell' Europa egualmente Cattolici, e pii, hanno praticato in simili casi di delitti di Lesa Maestà di primo grado, di ribellione, e alto tradimento commessi da persone Ecclesiastiche, anche costituite in gran dignità, ed in termini molto meno scandalosi, e urgenti

ti di questi, de' quali si tratta: perciò stimiamo bene ordinarvi, (non già per via di giurisdizione, ma bensì, e unicamente per via di indispensabile economia, e di naturale, e precisa difesa della nostra Real Persona, e Governo, e per quiete pubblica de' nostri Regni, e Vassali) che interinamente, e fino a tanto che ricorriamo alla Sede Apostolica, subito ricevuto il presente, facciate porre in sequestro generale tutti li beni, mobili, e stabili, rendite, assegnamenti, e pensioni, che possiedono li sopraddetti Religiosi, o riscuotono nelle Provincie sottoposte al medesimo Tribunale delle Suppliche, il di cui governo si trova a voi addossato; nominando a tale effetto i Senatori di detto Tribunale, che vi pareranno necessarj, e più idonei, ad effetto che tralasciando l'esercizio, ed impiego, che hanno, si portino immediatamente per sequestrare in ciascuna delle Provincie soggette alla medesima giurisdizione, li sopraddetti mobili, e stabili, rendite, assegnamenti, e pensioni; formando di tutti un' Inventario, colla distinzione de' beni, che apparterranno alla fondazione, e dote di ciascheduna delle suddette Case Religiose, e di quelli, che successivamente hanno acquistati contro la disposizione delle ordina-

dina-

dinazioni del Libro ſecondo, tit. 16., e tit. 18., individuando le rendite certe, e incerte di ciaſcheduno de' capitali appartenenti a ciaſcheduna delle dette Caſe Religioſe, le quali rendite dovranno eſſer tutte collocate, e conſervate in una caſſa con tre chiavi, una delle quali debba tenerſi da i Depoſitarj, che verranno eletti da' ſuddetti Miniſtri, un' altra da' Governatori delle Provincie, o chiunque eſerciterà tal carica in loro vece, e la terza da' Scrivani di queſta Deputazione. Dovendoſi altresì conſervare nelle medeſime caſſe i libri dell' entrate, ed uſcita. Che immediatamente debbano affittarſi tutti li ſuddetti beni in pubblica Piazza al maggior Obblatore, il quale affitto dovrà farſi per il termine di un anno, o alla preſenza de' medeſimi Miniſtri. finchè ſi tratterranno ne' luoghi, ove avranno fatti i detti ſequeſtri, o pure dopo partiti nelle caſe di voſtra reſidenza, dove li farete mettere all' incanto, per affittarli al maggior Obblatore, intendendo di quelli beni, che ſaranno di maggior conſiderazione. Quelli poi, che ſaranno di poca conſiderazione, o valore, che ragionevolmente vi ſembri, non potervi eſſere perſona, che voglia ſoccombere alle ſpeſe del viaggio, per venire a prenderne l'affit-

to

to in vostra presenza, li farete mettere all' incanto ne' luoghi , ove esistono . Subito poi che saranno stati fatti, ed effettuati li suddetti sequestri, affitti , e deliberazioni nella forma di sopra riferita, ce ne avanzarete la notizia per mezzo della Segreteria di Stato degli affari del Regno, coll' individuazione di tutto ciò , che avrete operato su tali particolari , inserendovi ancora le copie degli atti , che su tal proposito avrete fatti, le quali copiè dovranno essere scritte di carattere buono , e intelligibile , come altresì una relazione generale , e specifica delle rendite annue di tutte, e ciascuna in particolare delle dette Case Religiose . E siccome la nostra Reale, e pia intenzione non vuole , nè che si tralasci il Culto Divino nelle Chiese , nè che si ommetta l'adempimento delle Messe, e Legati, i quali avendo il tratto successivo, attese le ultime volontà de' Testatori , che li hanno ordinati , non devono perciò sospendersi : Ordiniamo, che dalle suddette casse con vostro ordine se ne possano estrarre quelle somme di danaro , che saranno necessarie, per la celebrazione delle Messe, degli Officj Divini, e per l'adempimento , e soddisfazione de' riferiti suffragj . Lo stesso ordiniamo ancora, che si prattichi per il manteni-

tenimento de' Religiosi, che per adesso vogliamo, che siano tenuti in custodia nel modo, che si dirà in appresso, destinandogli per gli alimenti di ciascheduno di essi la somma di cento Reis al giorno; atteso che, oltre le esuberanti pruove, sopra delle quali si fondò la sopraddetta sentenza del Tribunale dell' Inconfidenza rispetto agli errori Teologici, Morali, e Politici, che li suddetti Religiosi procurarono di disseminare con sì perniciosi, e detestabili effetti, siamo stati sicuramente informati, che anche dopo, colle più efficaci premure, e diligenze han preteso di contaminare le Provincie colle medesime false, ed abbominevoli dottrine, al che nella Corte gli è stato precluso il progresso, stante la custodia, sotto la quale già si trovano i detti Religiosi. Ordiniamo altresì, che nel tempo stesso, che si anderanno facendo i riferiti sequestri nelle Residenze, e possessioni particolari, nelle quali si trovano dispersi i Laici, o Coadiutori spirituali, i Ministri, che faranno le suddette diligenze (dopo d' avergli prese tutte le scritture, che gli si troveranno) con sicura custodia, e per la strada più breve, e diritta li facciano trasportare nelle Case, e Conventi principali delle Città, e Ville più grandi, che

sa-

ſaranno più vicine, ove dovranno rimanere racchiuſi cogli altri Religioſi ne' medeſimi Conventi delle dette Terre grandi, e Ville più coſpicue, coll' eſpreſſa proibizione d'uſcire da' medeſimi Conventi, e di trattare, e converſare co'noſtri Vaſſalli ſecolari; mettendogliſi a queſt' effetto guardie militari a viſta, acciocchè eſattamente ſi oſſervi la detta cuſtodia, e ſeparazione, e ciò fino a tanto, che da Noi non verrà comandato diverſamente, e non avremo preſo altro provedimento ſopra queſto particolare. Per tutto ciò, che ſarà concernente al medeſimo affare, vi accordiamo l'aſſiſtenza del braccio militare, che potrà eſſervi neceſſario, ordinando a queſt' effetto ai Generali, ed altre perſone incaricate del Governo dell' armi delle medeſime Provincie, e di queſta ſteſſa Corte, che ſenza limitazione alcuna vi aſſiſtino tutte le volte, che gliene farete iſtanza a Noſtro nome, facendo a tale effetto marciare quel numero di Truppe, che da voi, e da' Miniſtri da voi deſtinati verrà richieſto, sì ne' luoghi, dove ſi dovranno fare i ſequeſtri, che nelle Terre grandi, dove ſi devono bloccare, ed aſſicurare li Conventi principali de' ſopradetti Religioſi,

e la

e la clausura dovrà essere da quelli inviolabilmente osservata, come si osserva ne' Conventi di questa Città. Finalmente considerando Noi, che la gravità della materia, e le urgenze, che costituiscono, e servono di base a questi nostri Reali ordini, esiggono da per se stesse tutta la prontezza, ed efficacia nell' esecuzione delle commissioni incaricatevi, non abbiamo giudicato necessario il servirci di tutte quelle espressioni, che avressimo potuto, per eccitare la fedeltà, zelo, ed accortezza, colla quale voi v' impiegate nel nostro Real Servizio.

Data in questo Palazzo della Madonna dell' Ajuda li 19. *Gennajo* 1759.

IL RE.

SOM-

SOMMARIO

Degli Errori empj, e sediziosi insegnati da' PP. Gesuiti a i Rei giustiziati, e che tentarono di spargere anche tra i Popoli di questi Regni di Portogallo.

Primo Errore.

UNa delle più perniciose machine inventate dalla malizia degli Uomini, e che dopo molti altri Filosofi empj, e temerarj, fu divulgata dall' infame Nicola Macchiavello, per la perturbazione della società civile, e della Religione Cristiana, fu: *Che quegli, il quale volesse rovinare qualsivoglia Persona, o Governo, doveva principiare quest' abominevole opera dallo spargere calunnie, per diffamare con ciò quella tal Persona, o Governo; poichè essendo certo, che il Calunniatore sempre trovarebbe dalla sua*

parte un gran numero d'uomini , che ordinariamente sono propensi a credere il male , da ciò ne seguirebbe , che dentro breve tempo , togliendo il credito al Calunniato , questi immediatamente colla fama , perderebbe tutte le forze principali , che consistono nella riputazione , per soccombere al Calunniatore , che pretende vendicarsi del Calunniato .

II. Questa infernal machina fu giustissimamente raffrenata dalle Leggi Civili , e Politiche , le quali contro della medesima stabilirono ; *le azioni d'ingiuria , le pene de' Calunniatori , ed il castigo di quelli , che dicono male del Re , e de' suoi Ministri , e Magistrati* : E con egual giustizia fu anatematizzata, e proscritta dalla Chiesa di Dio , con la generale , e rigorosa condanna di tutte le opere di quell' empio , e perniciosissimo Autore ; di maniera che li Sommi Pontefici , allor quando concedono le licenze per leggere i libri proibiti , regolarmente eccettuano le opere del suddetto Macchiavello .

III. Non bastò però tutta la forza della ragione , nella quale sono fonda-

te le sopradette Leggi Civili , ed Ecclesiastiche, per raffrenare le calunnie come distruttive della società civile, e della carità Cristiana , a far sì, che diversi Religiosi della Compagnia di Gesù si astenessero di scrivere, ed insegnare (con palliate parole) in sostanza quello stesso , che aveva scritto il suddetto Nicola Macchiavello , seguitando altri Filosofi egualmente empj , e depravati .

IV. Tra gli altri, così insegnò Hermano Busembao nella sua Teologia Cristiana *lib.* 3. *trat.* 6. *c.* 1. *dub.* 2. *num.* 6. *Se alcuno ingiustamente offende la tua fama , e non puoi difenderla , nè ricuperarla in altra maniera , che col denigrare la fama di quegli, che ha denigrata la tua ; lecitamente lo puoi fare , purchè per altro sia verità ciò che dirai* (lo che si trova condannato nella proposizione 44. di quelle riprovate dal Sommo Pontefice Innocenzo XI.) *e che lo facci tanto , quanto sarà necessario per la conservazione della tua fama , e che non offendi più di quello , che sarai stato offeso , combinando la tua*

persona con la persona di quegli, che ti avrà diffamato : Vide Card. Lugo n. 50. ec.

Il medesimo scrisse con molto minor artificio di parole Leonardo Lessio nel lib. 2. de Just. c. 11. dub. 25. n. 133. ibi: *Se falsamente infamasti qualche persona, che prima ti aveva infamato, non sei obbligato alla restituzione, se quella non l'avrà fatta a te, ma bensì te ne puoi valere, come per compenso, osservando in ciò l'uguaglianza, per quanto sarà possibile. Contro questa sentenza vi è Navar. cap. 18. n. 47. Cajetan. quest. 62., e Pietro Navar. c. 4. n. 395., ma però questa nostra sentenza è la più vera ec.*

Oltre di questi Scrittori, si puol vedere ciò, che su questo particolare scrissero : *Tamburin. lib 9. in Decal. c. 2. §. 2. Gaspar. Hurtado; Dicastillo, ed altri che cita Caramuel. Theol. Fund. p. 550. l'Apologia de' Casisti p. 127. 128. 129.*, e quelli che si riferiscono nelle conclusioni dell' Università di Lovanio dell' anno 1645.

V. Di maniera tale, che nella falsa ipotesi di questa macchiavellica dot-

tri-

trina morale de' detti Religiosi, primieramente si trova trasgredito il Precetto della carità verso il Prossimo, la quale costituisce uno de' due poli del Decalogo, che contiene la Legge Divina: secondariamente si trova dottrinalmente ammessa la vendetta, proibita, e vietata da Cristo Signor nostro, in seguela di quel tanto, che ci ha insegnato coll' esempio, e che ci ha stabilito, e fissato colle parole del suo Santo Vangelo. *Che amiamo li nostri nimici, che beneficchiamo quelli, che ci odiarono, e che retribuiamo con quel tanto di bene, che ci sarà possibile, il male, che ci faranno*: In terzo luogo ogni Particolare viene a potersi costituire giudice in causa propria, e nelle cause altrui, giudicando sulla giustizia, o ingiustizia dell' accuse fatte contro di se, e del compenso, o vendetta, che ha da prendersi contro l'accusatore, palliandolo sotto il nome di calunniatore, come se non fosse cosa egualmente volgare, che notoria, che

che ogni accusa, per legittima che sia, si suppone, e si presume sempre ingiusta, e calunniosa dall' accusato, il quale ritrova l'interesse proprio nel negarla, e confonderla per giustificarsi. In quarto luogo si trova annullato il governo Ecclesiastico, ed abolito il governo Civile, e Politico, sì l'uno, che l'altro stabiliti da Dio, per mantenere i Popoli nella Religione, nella Pace, e nella giustizia, facendo cessare colle competenti risoluzioni, e decisioni della Chiesa, e de' Sovrani, e de' suoi Magistrati, gli errori morali, e le continue discordie, che dalle passioni, ed interessi vengono eccitate tra i particolari. In quinto luogo finalmente, nell' ipotesi di quelle riprovate dottrine, sì l'unione Cristiana, che la società civile, vengono ad esser ruinate, e distrutte ne' loro primi fondamenti, e la Chiesa, e lo Stato ridotti ad una confusione, e guerra perpetua di calunnie, come succede tra gl'. infedeli, e barbari, i quali non avendo ordine regolare di governo Spirituale, e temporale, che

li

li renda morigerati, e li raffreni, si opprimono, e si ingiuriano gli uni cogli altri senza regola, nè misura, secondo l'esorbitanza delle passioni, dalle quali inferociti si lasciano trasportare.

VI. Con questi urgentissimi motivi, e con tutto che quella perniciosissima dottrina sia stata riprovata dalla Chiesa nella detta proposizione 44. del Sommo Pontefice Innocenzo XI., ciò non ostante li sopraddetti Religiosi hanno continuato a seguitarla, con una inflessibilità sì scandolosa, che nell' Europa presentemente molto rare saranno le persone dotte, che ignorino, che uno degli abusi, per cui da molti anni si fa istanza, che venga riformato il governo de' medesimi Religiosi, è quello della dissoluta libertà, colla quale per il solo riflesso, e vantaggio delle loro particolari convenienze, calunniano, ed infamano (non eccettuando alcuna Persona, o stato) tutti quelli, che ostano a i loro interessi, essendo quasi innumerabili gli esempj delle persone, e Governi tanto Ecclesiastici, che politici, che

li sopraddetti Religiosi hanno rovinati con questa abominevole prattica, in tutte le quattro parti del Mondo.

VII. Tra i riferiti esempj, sono egualmente segnalati, che scandolosi: nell' Asia quello del S. Martire Fra Luigi Sotello dell' Ordine di S. Francesco, che detti Religiosi screditarono, ad unico oggetto d'impedirgli l'ingresso nel Giappone; di Don Filippo Pardo Arcivescovo della Chiesa Metropolitana di Manilla; e del Cardinale di Tornon. Nell' America del Venerabile Don Giovanni de Palafox, e Mendoca Vescovo della Puebla degli Angeli; Di D. Bernardino de Cardenas erudito, zelante, e pio Vescovo del Paraguai, oltre molti altri Prelati, ed Uomini illustri in virtù, e dottrina degli Ordini di S. Domenico, e di S. Francesco, che in quelle due parti del Mondo sono stati stranamente calunniati: Essendo altresì quasi innumerabili i Governatori, e Ministri de' Dominj Oltramarini di questi Regni, e del continente di essi, che i sopraddetti Religiosi hanno rovinati

con

con questa riprovata prattica di calunnie, allor quando gli hanno ritrovati costanti in preferire il zelo del Real servizio, ed il loro proprio onore, e coscienza agl' interessi della Compagnia di Gesù.

VIII. Questa medesima riprovata, abominevole, e perniciosissima dottrina è stata presentemente quella, che ha costituito il primo pretesto, con cui i detti Religiosi sì sacrilegamente hanno calunniata la Reale, e benignissima Persona di S. M., ed il di lui felicissimo, e gloriosissimo Governo: Atteso che manifestamente risultò da' fatti, che stabilirono i solidi fondamenti della detta sentenza emanata fin sotto li 12. Gennaro corrente contro li Rei, che furono giustiziati, che li detti Religiosi eccitati dallo stimolo d'avere la Maestà Sua fatto rappresentare al Papa, con egual riserva, che modestia di termini, una piccola parte de' molti inconvenienti, e disordini, ch' erano occorsi nel Paraguai, e nel Maragnone, e ciò a solo fine, che la Santità Sua ordinasse la riforma de' medesimi Religiosi in benefi-

neficio della loro regolare osservanza: Le conseguenze di questo pio, e clementissimo accidente furono, che questi Religiosi ribellandosi alle Leggi Divine, ed Umane, ciecamente si precipitarono contro i dettami Evangelici, e contro le condanne Pontificie sopra indicate, nelle più nere, ed esecrande calunnie. Mentre nel tempo stesso, che per una parte tutti gli Stati di questo Regno si trovavano ricolmi d'onori, e beneficj riportati della Real benignità, e dalla illimitata grandezza, e Paterna Providenza del Re nostro Signore, offerendo al Supremo Arbitro della vita li più frequenti, e fervorosi voti con la conservazione, e prosperità del loro Augustissimo, e benignissimo benefattore, facendo alla M. S. i più vivi, ed incessanti ringraziamenti: Dall' altra parte li sopraddetti Religiosi, col più perfido, ed esecrando dolo, andarono denigrando le Regie, ed eroiche virtù del medesimo Signore, calunniando il di lui gloriosissimo, e beneficentissimo Governo, e spargendo con simulazione, che le presenti feli-

ci-

cità , benefizj , e utili provedimenti , presi dalla M. S. , e che sono le più grandi , che dall' epoca della fondazione di questo Regno , i vassalli di Portogallo abbiano riconosciuto , e ricevuto da' più pii , e più indulgenti , e providi passati Monarchi , non erano altro , che desolazioni , rovine , e disordini .

IX. Nè si sono contentati di divulgare solamente queste nere calunnie , ed orribili imposture ne' Paesi stranieri per mezzo di lettere , che maliziosamente , e clandestinamente scrivevano agli altri Religiosi loro Compagni , ad unico oggetto , che le divulgassero per le conversazioni , e tra le novità pubbliche col favore della lontananza ; ma ancora (quello che è peggio) si sono avanzati con eccessiva , e vergognosa audacia a pretendere di suggerire , e propalare le sopradette calunnie dentro la medesima Corte , e nelle Provincie del Regno , non ostante la pubblica contraria notorietà ; congiurandosi per questo abominevole , e detestabil fine co i Rei del sacrilego attentato commes-

messo nella notte de' 3. Settembre passato; avendo stabilita, e fissata in ciascuna delle loro proprie Case Religiose, e delle altre Case profane de' loro Confederati un' officina di dette imposture, e calunnie, tendenti solamente a rendere odioso il gloriosissimo nome, ed il beneficentissimo Governo di S. M., e riuscirono con questi infami artificj di sorprendere l'ignoranza, e la credulità di alcuni de' Rei, che furono giustiziati, e di altre persone parimente laiche, idiote, e ignoranti del governo politico; Tuttociò è stato indubitatamente provato con i fatti, che costituirono i solidi fondamenti della sopraddetta sentenza, che fin sotto li 12. del corrente Gennaro fu pronunciata contro li Rei di quell' esecrando attentato.

Secondo Errore.

X. Un' altra machina ideata da' Filosofi più empj, e derivata dalla di loro abominevole tradizione, e divulgata dal medesimo anatematizzato, e pro-

profcritto Nicolą Macchiavello, è: *Che l'utilità dell' intereſſe proprio, può eſſer motivo per tramare, ed eſeguire l' altrui morte*: Di maniera tale che quel corifeo, ed Ereſiarca di tutta l'empietà politica, dopo d'aver rovinata la vita Civile, animata dall' onore, colla dottrina delle calunnie, paſsò a ſagrificare ancora la convenienza, non ſolo alla vita naturale, ma ancora all' eterna, eſponendola alle funeſte contingenze, che ſono inſeparabili dalle morti inſidioſe, e come tali non prevedute da i miſerabili, che alle medeſime ſoccombono, allor quando meno ſe l'aſpettano, ſervendo altresì queſto abominevole errore, per un' altro giuſtiſſimo motivo dell' indiſpenſabile proibizione, colla quale la S. Sede Apoſtolica ha ſempre oppugnate le opere del detto Macchiavello.

XI. Quello ſteſſo però, che quegli ſcriſſe con maggior ſemplicità di termini, lo ſcriſſero più artificioſamente i Moraliſti della detta Compagnia: Tra gli altri è ſcandaloſiſſimo Franceſco Amico, il quale nel tomo 5. diſput.

36. num. 118. dell' edizione d'Anversa, si spiegò colle parole seguenti: *non si puol negare, che i Sacerdoti, e Religiosi possano, e molte volte debbano giustamente difendere quella fama, ed onore, che nasce dalla propria virtù, e scienza, nè che questo sia vero onor proprio del suo Instituto, e professione, e che perdendolo, non perdano un grandissimo bene. Con quella fama si rendono grandemente stimabili, e cospicui appresso i Secolari, che diriggono, e soccorrono colla loro virtù, ed opinione, che perdendola non potranno più dirigerli, nè soccorrerli. Perlocchè i sopradetti Sacerdoti potranno almeno difendere quest' onore, ed opinione dentro i limiti della moderazione della difesa incolpabile, fino colla morte della persona, che li diffama. E qualche volta sono obbligati dalla Legge della carità a difendere in tal modo (cioè ammazzando) il detto onore, se attesa la violazione della particolar fama d'alcuno, verrà ad infamarsi l'intiera Religione ec.*

XII. Ne è meno scandaloso, e nocivo Hermanno Busembao, il di cui

libro

libro intitolato *Medulla Theologiæ moralis*, attesa la sua piccolezza, e poco valore, si trova tra le mani di tutte le Persone di questo Stato, volgarizzato; Poichè questo Moralista nel lib. 3. tratt. 4. cap. 1. dub. 3. avendo proposta la questione: *Quando, e come sia lecito ammazzare l'ingiusto aggressore colla sola autorità particolare*; E dovendo stabilire, per regola certa, che non era permesso l' uccidere alcuno colla sua autorità particolare suddetta, attesochè somiglianti omicidj sono proibiti *de Jure Divino, & naturali*, e sono opposti alla conservazione della Società Civile, a tenore delle di cui leggi è indubitato, che il dritto della vita, e della morte è privativo soltanto della suprema giurisdizione de' Sovrani, attese le urgentissime, ed indispensabili ragioni addotte nel §. 5. di questo compendio: Ciò non ostante il medesimo Busembao si arrogò la maliziosissima, e perniciosissima libertà di stabilire come dottrinali nel riferito dubbio 3. le assurde Proposizioni seguenti.

XIII.

XIII. Nel num. 5. , dopo d'aver proposto negli antecedenti, se fosse lecito uccidere il Ladro per ricuperare il furto, e d'aver risoluto per la parte affermativa, qualora non si tratti di piccola quantità, risolve, ibi .

La più probabile è , che questi mezzi (cioè d'uccidere) sono leciti alli Sacerdoti , e Religiosi per ricuperare i beni temporali ; E tutto ciò , che si scrive in contrario si deve intendere, allor quando non si osservi la moderazione della difesa incolpabile .

Nel num. 6. ibi .

Con tuttociò allor quando l'ingiusto aggressore si trovasse nel pericolo di sua salvezza, l'offeso puol perdonargli per carità , soffrendo piuttosto il danno dal medesimo inferitogli : ma però non è obbligato a ciò ; poichè se il tale Aggressore si trova in pericolo di sua salvezza, ciò è proceduto dalla di lui malizia . Laym. ibidem .

Nel num. 8. ibi .

In difesa della vita , e per l'integrità

tà de' membri del corpo umano, è altresì lecito al Figlio, al Religioso, ed al Vassallo il difendersi, se sarà necessario dando la morte al medesimo Padre, al medesimo Superiore, ed al medesimo Principe, quando però a causa della morte del medesimo Principe non ne abbiano da succedere gravi disordini, come guerre ec. Sylv. Bonacina.

Nel num. 9. ibì.

E' lecito altresì di ammazzare quello, che ci consta certamente, che di fatto si prepara per ammazzarci proditoriamente.

Nel num. 10. ibi.

Su questo particolare dicono alcuni, come Sanchez 2. Mor. cap. 29., ed altri, esser ancor lecito l'uccidere quegli, il quale abbia dedotta avanti qualche Giudice una falsa accusa, o abbia fatta una falsa deposizione, quando certamente si sappia, che da ciò ne ha da risultare morte, o mutilazione; o ancora (lo che alcuni Autori con maggior dif-

difficoltà lo concedono) quando ne abbia da seguire la perdita degli onori, e de' beni temporali ec. Attesochè questo non è omicidio, ma difesa, supposta la scienza dell' ingiuria per parte di quello, che offende, e che non vi sia verun' altro modo per evitarla ec.

E nel num. 11. ibi.

A tenore delle Dottrine sopra riferite, ogni qual volta che qualcuno ha diritto di poter uccidere l' altro, puol sostituire un' altro, che l'uccida in suo nome, attesochè così lo persuade la carità. Filliuc. Tan. cap. 3. D. 4. quæst. 8. Mol. D. 18. E come, e quando sia obbligato a far ciò. Less. lib. 2. cap. 3. D. 13. Dian. part. 5. tom. 4. resol. 6. 14. 20.

XIV. Queste perniciosissime, sanguinarie, e sediziose Dottrine, furono altresì proscritte dalla Chiesa Cattolica, cioè dal Sommo Pontefice Alessandro Settimo nelle proposizioni 17. 18. 19., e dal Sommo Pontefice Innocenzo XI. nelle proposizioni 13. 14. 15.

30

30. 31. 32., e 33. Ciò però non bastò, perchè li detti Religiosi tralasciassero d'insegnare, insinuare, e far prratticare, ed osservare le medesime abominevoli, e riprovate massime di ammazzare con ostinazione eguale a quella, colla quale avevano persistito nell' altro Macchiavellico assurdo di calunniare il prossimo, a solo fine di rovinarlo: Costando, che attualmente stanno pratticando lo stesso, non solo *de jure*, ma ancor *de facto*.

XV. Pratticano lo stesso, in quanto al diritto, poichè il loro Autore Domenico Viva, esponendo la XVII. proposizione tra le condannate dal Sommo Pontefice Alessandro VII., dopo d' esser ricorso al sutterfugio contrario alla verità *de facto*, delli positivi, ed assoluti termini, colli quali si era spiegato il suo Religioso Francesco Amico, nel luogo sopra letteralmente copiato, volendo persuadere il riferito Viva, che il detto Amico aveva proposta quella dottrina, come argomento di disputa, e come punto da contro-

trovertere; quando che costa nel tempo stesso, attesa l'evidenza *de facto*, che l'aveva scritta assolutamente, senza alcuna dichiarazione, o modificazione, come si vede dalla medesima; e dopo d'aver autorizzata di passaggio la medesima riprovata Dottrina, dicendo, che era di Navarro, Caramuel, e Sayro, s'inoltrò nel Commentario della detta Proposizione, e la trasformò di sorte, che la lasciò in peggior stato, o almeno in termini egualmente nocivi alla Religione, e alla Società Civile.

XVI. E siccome nel senso della detta proposizione XVII., si poteva solamente uccidere il Calunniatore, per causa di enormi calunnie, e di grande, ed irreparabile infamia, che provenisse dalle medesime; però il riferito Viva passò più oltre de' termini della proposizione; poichè ommettendo l'enormità della calunnia, e dell' infamia, stabilì, come si riconosce dal medesimo, *ibidem sub. n.* 4. Perciò, in qualche caso si deve più tosto tollerare dall' innocente qualche diffamazione, che permettere questa difesa occisi-

cisiva, o questa libertà di uccidere. Dunque dovendosi eccettuare qualche caso particolare, dall' innocente non si deve tollerare in termini generali, ed assoluti qualsivoglia piccola diffamazione; atteso che l'eccezione *in aliquo casu*, non vi è chi non sappia, che ferma la regola in contrario; o pure la diffamazione grave, o l'infamia non si deve tollerare assolutamente in verun caso. Ambedue queste conseguenze sono legitimamente, ed evidentemente proscritte dalla Chiesa nella riferita proposizione cavillata dal Viva.

XVII. Più chiaramente, e scopertamente fu trattata la medesima cavillazione da un altro Probabilista Martino Torrecilhas, nel commentario, che pubblicò sopra le riferite proposizioni dannate.

XVIII. Questo rilasciato Moralista, trattando della detta Proposizione XVII. del Sommo Pontefice Alessandro VII., nella pag. 471. n. 14. si spiega con queste parole: ibi.

Nella proposizione XVII. tra le condannate da Alessandro VII., si diceva

 esser

esser lecito alli Religiosi, o Sacerdoti l'uccidere i Calunniatori, che gli minacciavano gravi danni, ogni qualvolta non vi fosse altro mezzo per evitarli, non vedo però condannato il dirsi, essergli lecito uccidere li medesimi Calunniatori, quando stanno attualmente pronunciando contro di loro parole lesive alla loro fama, se non hanno altro modo d'evitare un sì gran male. E proseguendo nel n. 22. conclude ibi: Pertanto, nè tampoco viene condannato il dire, che nel caso della medesima proposizione sia solamente peccato veniale nel Religioso, o nel Sacerdote l'uccidere il sopraddetto Calunniatore.

XIX. Il medesimo Torrecilhas trattando delle altre proposizioni condannate dal Sommo Pontefice Innocenzo XI., nella p. 472. n. 9. si spiega colle seguenti parole, ibi.

Nella proposizione XVIII., tra le proscritte da Innocenzo XI., sopra la morte del falso accusatore, del falso testimonio, e del Giudice, che minacciano danno inevitabile, non fu condannato il dirsi, che la dottrina riprovata della medesima proposizione sia speculativamen-

mente probabile , nè fu proibito il dirsi , che se in prattica si farà quel tanto , che ha condannato la detta proposizione, non sia questo solamente peccato veniale.

E proseguendo , nella p. 473. n. 25: aggiunse : ut ibi ,

Ancora ne' medesimi termini della condanna della detta Proposizione XVIII. è probabile , che la medesima proposizione , e le sue condanne si debbano intendere dell' Agressore in actu primo , *e non dell' Agressore* in actu secundo , *o di quello , che stà attualmente offendendo, citando a favore di questa detestabile dottrina Prado , Lugo , Navarro , Bonacina , e Leandro ec.*

XX. Onde sotto la cavillazione de' termini scolastici di *speculative* , e *practice* , e di *in actu primo, e in actu secundo* , vediamo , che contro ogni ragione , e litterale espressione delle dette proposizioni condannate , si vuol persuadere , che è speculativamente probabile l'esser permesso uccidere ne' casi contenuti nelle dette proposizioni , e che pratticamente allor quando queste si trasgrediranno da qualche Sacerdote , o

Religioſo, uccidendo chi gli parerà; commetteranno peccato veniale ſolamente, e che in ſeguela di tali propoſizioni ſi deve intendere proibito l'omicidio in *actu primo* ſolamente, che viene ad eſſere quando ſi uccide quello, che ſtà ſolamente diſpoſto a fare l'offeſa; ma che non peccherà quello, che l'ucciderà *in actu ſecundo*, che viene ad eſſere, allor quando *de facto* avrà fatta la tale offeſa. Con queſto giuoco di parole, e diſtinzioncelle puerili, e ſcolaſtiche, abbiamo non ſolamente rovinata la Morale Criſtiana, ed Evangelica, ma per fino la medeſima Ethica de' Filoſofi Gentili, guidati ſol tanto dalla forza della ragione naturale.

XXI. Se oggi riſuſcitaſſero Socrate, Platone, Demoſtene, Cicerone, e Seneca, è indubitato, che non potrebbero tralaſciare d'impiegare tutta la forza della loro eloquenza in declamare altamente contro le ſuddette doloſe diſtinzioni, fino a tanto che vedeſſero abolite dal commercio umano tali dottrine ſanguinarie, crudeliſſime, ed infeſtiſſime alla ſocietà civile, a i Princi-

pi,

pi, ed a tutt' il Genere Umano. Ascendendo poi a consultare gli Oracoli Divini, è ancora più indubitato, che colle riferite distinzioni viene ad essere rovinato il carattere essenziale del Cristianesimo, che consiste nello spirito della carità, colla quale si retribuisce bene per male.

XXII. Sentiamo il medesimo Cristo Signor nostro, che pienamente ci istruisce su questo proposito, per mezzo dell' Evangelista s. Matteo, e dell' Apostolo s. Paolo, ut ibi.

Matth. v. Ego autem dico vobis non resistere malo; sed si quis te percusserit in dexteram maxillam tuam, præbe illi & alteram: vers. 39., & vers. 44. Orate pro persequentibus, & calunniantibus vos, ut sitis filii Patris vestri, qui in Cælis est: vers. 46., & 47. Si enim diligitis eos, qui vos diligunt, quam mercedem habebitis? Nonne & Publicani hoc faciunt? Et si salutaveritis fratres vestros tantum, quid amplius facitis? Nonne, & Ethnici hoc faciunt? Estote ergo perfecti, sicut & Pater vester Cælestis perfectus est: & vers. 11.

Beati

Beati estis cum maledixerint vobis , & persecuti vos fuerint , & dixerint omne malum adversum vos mentientes propter me. Tandem ad Rom. xii. *Mihi vindicta, ego retribuam* .

Se si dovessero quì accumulare tutte l'esposizioni, che li Santi Padri hanno fatte di questi Testi, per imprimere l'osservanza de' medesimi ne' cuori Cristiani , sarebbe certo necessario l' eccedere quei limiti di brevità , che si sono voluti osservare in questo compendio.

XXIII. Per ciò, che spetta al fatto, chiaramente si vede , che i medesimi errori condannati, e palliati co' sopradti sutterfugj, anche al presente si vanno tuttavia seguitando, e pratticando da i riferiti Religiosi : stante che, attese le prove, sopra delle quali fu fondata solidamente la sentenza del Tribunale dell' Inconfidenza , si è manifestato, che i medesimi Religiosi (fabbricando sopra il falso principio delle calunnie, che avevano procurato di persuadere , e divulgare contro la Real Persona, e suo gloriosissimo Governo) nelle

nelle conferenze, che tennero in S. Rocco, e in S. Antonio, ed in altri luoghi coi loro confederati, effettivamente, e d'unanime consenso avevano fissato, e stabilito: Primo, che l'unico mezzo che vi era per effettuare la mutazione del Governo, oggetto principale della loro temeraria ambizione, era sol tanto quello di tramare la morte del Re nostro Signore: Secondo, che i medesimi Religiosi darebbono rifugio, e metterebbono in salvo i sacrileghi esecutori di sì infernal Parricidio: Terzo, che i mostri, da i quali venisse eseguito l'esecrando parricidio, non avrebbono peccato, neppure lievemente: Quarto che dalla speculazione, e dalla prattica di queste detestabili dottrine, e dalle conferenze, e confederazioni fatte sotto il pretesto delle medesime, era stato finalmente prodotto l'orrendissimo insulto, seguito nella notte de' 3. Settembre prossimo passato.

TERZO ERRORE.

XXIV. L'empietà del medesimo pro-

proscritto Nicola Macchiavello, si era altresì avanzata a bandire dal Mondo la verità, sagrificandola all' interesse, con persuadere, che *allor quàndo ridondasse in vantaggio della salute corporale, dell' onore, e del patrimonio, si poteva dire la bugia, ed a quest' oggetto servirsi di amfibologie mentali, che occultassero la verità de' fatti, in ordine al passato, e quelle poi si potessero spiegare in quel senso, che sembrasse più conveniente, in ordine all' avvenire*, non avendola nè tampoco quest' Eresiarca politico perdonata alla Religione del giuramento, ma di più persuadendo, che col medesimo *giuramento si rendevano più credibili le medesime bugie con astratte, o artificiose amfibologie*.

XXV. Ed essendo, che la bugia, sì diretta, che indiretta è diametralmente opposta all' essenza della somma, ed eterna verità: ed essendo ancora notoriamente distruttiva della società civile, e del commercio umano: Questo eretico, e detestabile assurdo diede altro giusto motivo all' indispensabile proibizione, mediante la quale

la Santa Sede Apostolica ha vietata la lettura dell' Opere di quel corrottissimo, e perniciosissimo Autore.

XXVI. Le medesime corruttele però, colle quali colui, su tal particolare, aveva preteso di contaminare la Cristiana, ed Evangelica morale, e la società civile, con poca differenza sono state divulgate come dottrine da i sopraddetti Religiosi della Compagnia, e loro seguaci.

XXVII. Passa per Dottore di gran conto tra loro, il Castropalao; E sotto la sua autorità si trova stampato nelle sue opere *tom.* 3. *tract.* 14. *disp.* 1. *punt.* 4. *num.* 4. *ibi*; quanto siegue.

Concorrendo qualche onesta causa per occultare la verità, come sarebbe, per la conservazione della salute, dell' onore, o dell' avere, della propria persona, o di quelle che ti appartengono: come altresì, se ti sarà utile il negare la medesima verità a' colui, che ingiustamente la richiedesse, non si commette verun peccato, negandola: lo stesso dovrà intendersi giurando amfibologicamente per li motivi suddetti. E dopo d'aver citate

tato Toledo, Suarez, Valenza, Lessio, e Navarro. Il medesimo Autore prosiegue, ibi.

Lo che lo stesso Lessio tiene per certo, posto che uno non sia interrogato, ma si esibisca per dare il giuramento; concorrendovi giusta causa per giurare, occultando la verità.

E citando Sanchez, e Bonacina, nel num. 5. proseguisce, ibi.

Primieramente, quando uno venga interrogato su qualche delitto, in cui abbia a suo favore l' opinione probabile, per non essere obbligato a scoprirlo; quando non venga interrogato giuridicamente, o ancora quando dallo scoprire il medesimo delitto ne possa risultare pregiudizio grave; si puol negare d'aver commesso il delitto, subintendendo, nella carcere, o per confessarlo. Sanchez, Clavis Regia... Navarro... Bonacina. In secondo luogo venendo interrogato de' Complici, per le sopraddette ragioni uno non è obbligato a scoprirli, e puole occultarli, servendosi della medesima amfibologia, quando così sia necessario ec.

Nel

Nel medesimo senso, persuadendo esser lecite le amfibologie mentali, scrisse Vincenzo Filiuccio nel tom. 10. della sua Teologia Cristiana *tract.* 25. *cap.* 11. *num.* 325. 326. 327. *ibi* .

Se vi è caso, in cui sia lecito il giuramento fatto con amfibologia puramente mentale ..... Dico in secondo luogo, che la più probabile è, esser lecito il giurare ancora in questo caso. Dico in terzo luogo, che questa restrizione mentale, non deve essere arbitraria, ma bensì proporzionata alla materia, ed alle parole di cui si tratta; di maniera tale, che esprimendosi venga a formare con quelle un' ordinato, e congruo senso.

E nel num. 329. 330. 331. ibi.

Qual peccato commetta quegli, che si serve dell' amfibologia, senza che, per ciò fare, abbia una causa ragionevole? Rispondo, e dico: *Primieramente, che è probabile, che commetta il peccato di bugia, e di spergiuro, se l'averà confermata con giuramento ... Dico in secondo luogo, che pare più probabile,*

le, che rigorosamente non commetta peccato, nè di bugia, nè di spergiuro.

Nel medesimo senso si spiegano molti altri de' medesimi Probabilisti, e trà essi *Trullench. lib. 2. Decal. c. 1. dub. 15. Antonio dello Spirito Santo tract. 5. de Jur. disp. 1. sect. 9. n. 52. Less. lib. 2. c. 42. dub. 9. n. 48. Castropalao dis. 1. de Jurament. punct. 7. num. 6. Malletus Malliatione 3. pract. 13. Diana part. 2. tract. 6. risol. 30.*

XXVIII. Sicchè in tutto ciò, che si è detto di sopra, autorizzato da tali perniciose dottrine, si contengono due gravissimi peccati: Il primo consiste nel sacrilego abuso del giuramento; poichè allora ci abusiamo di una cosa, quando l'applichiamo ad un' altro fine totalmente opposto a quello, per cui fu istituita la medesima cosa; e siccome il giuramento è stato instituito da Dio (come dichiara la Sacra Scrittura) ad unico oggetto, che mediante quello venga a manifestarsi la verità, non vi cade il minimo dubbio, che ci abusiamo del giuramento, allor quando noi ce ne serviamo per occultare la me-

medesima verità . L'altro peccato è, che essendo quelle restrizioni, ed amfibologie, in realtà puramente mentali; per necessaria conseguenza tutti i giuramenti prestati per confermarle, sono manifesti spergiuri. Di maniera, che essendo il medesimo giuramento istituito da Dio per asserire, e manifestare la verità, ed essendo lo stesso Dio Autore, e difensore della medesima verità, ad effetto di conservare, mediante quella, la Religione, e la Società, e l'unione Cristiana, non si può coll' abuso di tali maliziose restrizioni, e colle invenzioni, e sottigliezze di termini scolastici, pervertire di tal sorte la verità, che vengano a convertirsi in una sacrilega transgressione de' Divini precetti, ed in manifesta ruina del Genere Umano.

XXIX. Per questo i giuramenti devono essere sempre concepiti in termini semplici, chiari, e lontani da ogni artificio, e amfibologia di parole, dovendo sempre interpretarsi tali quali suonano; e più tosto a favore di quella parte, che li presta con dolo, e ma-

 li-

lizia, conforme cattolicamente, e dottissimamente conclude Fr. Daniele Concina t. 4. in Decal. dissert. 4. c. 1.

XXX. Volendosi ciò intendere diversamente, causarebbe orrore fino ai medesimi Gentili, che solamente si governarono col lume della ragione naturale, e sarebbe altamente declamare gli stessi Filosofi Gentili, se oggi tornassero al Mondo, contro i riferiti Probabilisti Cristiani, insegnandoci la Storia, che tra i Romani fù sì sagrosanta, ed inviolabile la religione del giuramento, che condannavano come viziosa, e sacrilega qualsivoglia interpetrazione, che si pretendesse fare per eluderlo. Da questo religioso costume venne il caso riferito da *Tito Livio Decad.* 1. *lib.* 3. *num.* 20. caso, dico, nel quale pretendendo certi Tribuni della Plebe d' interpetrare un giuramento, che era stato fatto, coll' intenzione di assolvere dal vincolo del detto giuramento il Popolo Romano, questo al suo proprio interesse preferì l'osservanza del giuramento.

XXXI. Or se tanto sarebbono i Filo-

lo-

losofi Gentili, di quali invettive non non si servirebbono i Santi Padri della Chiesa Cattolica, per sbandire, ed estirpare dall' unione Cristiana, e dalla Società Civile tali perniciosissime cavillazioni, ordite con giochi di parole, per confondere la verità, e profanare la Religione del giuramento? Per poter inferire ciò, che direbbono in tal caso quegli illuminati Maestri, sentiamone qualcuno. Sia il primo S. Agostino nell' Epist. 125. ad Alipium, ibi: *Non dubito d'affermare, come certissimo, che le parole del giuramento si devono interpretare secondo l'espettazione di quello, a di cui favore si giura, e non già secondo le parole di quello, che prende il giuramento, attesochè, chi ha giurato, ha di già conosciuta l'intenzione dell' altro, in di cui favore doveva giurare, per soddisfare alla buona fede colla sua deposizione ..... Donde ne viene, che sono spergiuri quelli, che adattandosi al suono delle parole, ingannano l'espettazione di quelli, a favore de' quali giurano.*

E nell' Epist. 126. ibi.

Quello, che ingannerà l'espettazione

 delle

delle Persone, avanti delle quali prenderà il giuramento; sarà spergiuro.

XXXII. Sia il secondo S. Isidoro lib. 2. sent. cap. 31. ibi: *Qualunque Persona, che giuri, per quanto sia grande l'artifizio delle parole, di cui si serve, sappia, che per testimonio della sua coscienza ha Dio nostro Signore, il quale riceve il suo giuramento nel medesimo senso, in cui lo prende la Persona, a favore della quale vien dato il giuramento: Che perciò, chiunque depone artificiosamente, si fa Reo due volte; una, perchè prende il nome del medesimo Iddio in vano; l'altra perchè inganna dolosamente il suo prossimo.*

XXXIII. Sia il terzo S. Raimondo in Sum. Titul. de Jurament. & Perjur. sub finem.

Si deve ancora riflettere, che se tanto quello, che ha giurato, quanto quello, che ha esatto il giuramento, hanno nel medesimo framischiato qualche dolo, l'interpretazione si deve prendere a favore dell' intenzione di quello, che non si è servito, nè di frode, nè d'artificio: 22.

quest.

quæſt. 5. Quæcumque : & §. ſi ergo ; & cap. qui perjurare ; & §. Ex his. *Atteſo che Iddio diſprezzatore delle doppiezze, attende ſolamente la ſemplice intenzione dell' uno, e dell' altro, ſi per parte di quello che riceve, che per parte di quello, che dà il giuramento, diſprezzando, ed aborrendo l'artificiò delle parole ec.*

XXXIV. Sia il quarto S. Tommaſo 22. *queſt.* 89. *art.* 7. *ad* 4. *ibi*.

Allor quando l'intenzione di quello, che giura, e di quello che eſige il giuramento, non ſi trovano uniformi, ſe queſto procede da dolo in quello, che ha giurato, il giuramento ſi deve interpetrare ſecondo la buona, e ſana intelligenza di quello, a di cui favore fu preſtato.

XXXV. Sia il quinto s. Proſpero, le di cui parole ſi traſcrivono nello ſteſſo idioma, in cui furono ſcritte per non pregiudicarlo nell' eleganza, che ha ne' verſi latini, che ſi trovano inſeriti, *apud Hincmarum nel lib. de Divort. Lotharii, & Titbergæ ibi*.

At si jurandi te causa perurget, & arctat,
Id puris verbis, id gere mente pia.
Nec verbi arte putes te fallere posse Tonantem,
Cui nihil abstrusum est, cui tua corda patent:
Qui non ut juras, sed ut id jurasse putavit,
Cui juras, audit; sicque es utriusque reus:
Nempe Deo, in vanum cujus vis sumere nomen,
Seu Socio, quem atra fallere fraude paras,

XXXVI. Con tutti questi giustissimi motivi, furono poi egualmente proscritte dalla Chiesa di Dio, e dal commercio de' Fedeli Cristiani quelle detestabili, assurde, e perniciosissime dottrine, d'occultare la verità con i giuramenti falsi, o mediante il modo diretto di negarla per interesse; o mediante il modo indiretto di cavillarla con amfibologie, e restrizioni mentali; ed il Sommo Pontefice Innocenzo XI. riprovò i medesimi inganni, ed amfibologie nelle proposizioni 24. 25. 26. 27., e 28. tra le al-

altre, che furono dal medesimo condannate fin sotto i 2. Marzo del 1679.

XXXVII. Non ostanti però tutte le ragioni, e tutte le autorità, con cui tali Dottrine sono state riprovate fin da' medesimi Filosofi Gentili, e con cui più singolarmente, con il lume della Religione, furono condannate da' Santi Padri, e dopo questi dalla Sede Apostolica, con tuttociò è pubblico, e notorio, che li medesimi Religiosi attualmente le insegnano, sieguono, e pratticano.

XXXVIII. Per concludere, che questi Religiosi insegnano, e seguitano le dette opinioni, oltre i Dottori sopra trascritti, si possono ancor vedere molti altri, che cita, e confuta il dottissimo, e piissimo Fra Daniele Concina nel *tom.* 4. *in Decal. dissert.* 4. *cap.* 1. *cap.* 3., *e cap.* 5.

XXXIX. E per concludere ancora, che attualmente pratticano queste Dottrine riprovate, basta leggere la sentenza della degradazione emanata dal Tribunale degli Ordini fin sotto gli 11. del corrente mese di Gennajo, ove si

trovano le seguenti parole, ibi. *E ancorchè li Rei Francesco d'Assisi de Tavora, e D. Girolamo de Attayde, pertinacemente negassero d'essersi trovati presenti al riferito insulto, si trovano per altro pienamente convinti da un gran numero di Testimonj di vista*, e de facto *proprio, che in qualsivoglia caso fanno prova, conforme dispongono le leggi*.

XL. Onde questi Rei avendo contro di loro la più esuberante, e concludente prova, che possa mai desiderarsi per provare qualsivoglia delitto anche meno privilegiato: e sapendo quelli esservi positiva certezza, che da loro effettivamente era stato commesso il riferito delitto; ciò non ostante si mantennero sempre nella più ostinata, ed inflessibile negativa, anche riguardo a i complici, non avendoli mossi, nè la notorietà de' loro delitti, nè la certezza, che non gli sarebbono state di verun giovamento le loro negative; ma consta però, che le ragioni, per le quas'indurirono in quell' erronea coscienza, e pertinacia, furono: Prima l'esser loro stato persuaso, che non peccava-

no, nè pure lievemente, commettendo l'orrendo insulto, per il quale furono puniti: secondo, che non erano obbligati a manifestare le loro colpe, nè quelle de' loro complici, ancorchè ne venissero interrogati, conforme fu fatto reiterate volte sotto il giuramento.

XLI. E pure così si regolarono nel caso di una congiura, e di un tradimento formale, talmente pernicioso, che con quello si sarebbe rovinato tutto questo Regno, e Dominio, e sarebbe stato ridotto nella maggior confusione, costernazione, e calamità, bastando soltanto, che fosse tradimento di primo capo, per obbligare, non solo i sopraddetti, ma qualsivoglia persona, che avesse avuto notizia di un sì atroce delitto, per doverlo denunciare, sagrificando i delinquenti alla quiete pubblica; e ciò sotto pena di rimaner soggetti al medesimo castigo dovuto a' Delinquenti, conforme si trova espressamente stabilito nell' ordinazione, o legge del *lib.* 5. *tit.* 6. §. 12.

XLII.

XLII. Questa legge è stata sempre accettata, ed osservata in questo Regno, nè poteva tralasciarsi di far così senza peccato, attesa la conservazione della quiete pubblica; poichè dicendosi il contrario, sarebbe un' assurdo proscritto dalla Chiesa di Dio, nella proposizione 28. tra le condannate dal Pontefice Alessandro VII. il 24. Settembre 1685.: Ed in questi termini essendo necessario per il ben comune, e per la quiete pubblica, che i sopraddetti Rei denunciassero i complici; nè tampoco i medesimi Probabilisti hanno avuto l'ardire di scrivere, doversi preferire l'indennità particolare, ed ingiusta de' riferiti complici, al pubblico vantaggio di estinguere la congiura, acciocchè non offenda.

Quarto Errore.

XLIII. Con tutto che siano tanto pregiudiziali alla Chiesa, ed allo Stato i trè sopra riferiti errori, lo è ancora molto più, se puole esserlo, quello, che il Ven. Servo di Dio D. Giovan-

vanni de Palafox Vescovo de la Puebla degli Angeli, con lettera scritta li 8. Gennaro del 1649. rappresentò al Santo Pontefice Innocenzo X., acciocchè fosse condannato, spiegandosi come appresso ne' paragrafi 108. 109., e 110. della medesima lettera.

Quale è quella Religione, che abbia costituzioni particolari, ed occulte: privilegj reconditi: instituzioni impenetrabili: e che asconda tutto il di più, che risguarda il suo governo, come se fosse un mistero? Confesso, che tutto ciò, che è incognito, ha l'apparenza di magnifico; ma è altresì reputato per sospetto, lo che io tengo per certissimo, ed evidentissimo, per quello riguarda gli Ordini Ecclesiastici. Tutti gl' Instituti delle altre Religioni, e tutte le Costituzioni, Regole, e determinazioni de' Concilj, della Chiesa, e di tutti i Pontefici, Cardinali, Vescovi, e di tutto il Clero in generale, sono manifesti a tutto l'Universo. La Chiesa non abborrisce la luce, ma bensì le tenebre, essendo illuminata da quel perenne fonte di luce, che disse: Ego Sum Lux Mundi. *Egualmente*

si

si traducono, e si trovano collocati in tutte le pubbliche Biblioteche i Privilegj, Istruzioni, Direzioni, e Statuti di tutti gli altri Ordini Religiosi; di maniera tale, che un Novizio dell' Ordine di S. Francesco puol vedere, e saper subito ciò, che dovrebbe fare, se in quello stesso giorno venisse eletto Generale di quella Serafica Famiglia.

Nella Compagnia di Gesù però vi sono molti Religiosi, e ancora de' Professi, che ignorano le loro proprie Costituzioni, i Privilegj, e le Istituzioni, delle quali sono consapevoli alcuni pochi solamente, conforme molto bene saprà la Santità Vostra. *Non si governano colle Regole, che sono manifeste alla Chiesa Cattolica, ma bensì con una interiore direzione nota solamente a i Superiori, e con alcune segretissime accuse così pericolose, che producono, o piuttosto abortiscono molte, ed innumerabili espulsioni, e finalmente appresso di essi governano più i loro costumi, che le Leggi. E chi sarà quegli, che non veda, e conosca; quanto ciò sia incongruo, e contrario alla natura umana.*

XLIV.

XLIV. Queſt' errore poi che i Superiori di queſta Religione in ogni Provincia abbiano da avere una conventicola d'Uomini, che ſi radunano, ſenza che, nè dentro, nè fuori delle loro Caſe ſi poſſano ſapere, nè gli oggetti, nè i motivi, per i quali ſi ſono radunati, nè le materie, che hanno fiſſate, e ſtabilite da trattarſi in tali Conventicole d' Uomini, che per reprimere i loro ſudditi non hanno altre leggi, che quelle de' detti ſegrettiſſimi dettami, e di prattiche egualmente impenetrabili, e ſopra tutto, la via arbitraria, e l'intereſſe, che gli uniſce in dette Conventicole d' Uomini, che attaccati a quelli miſterioſi, o più toſto perniciofiſſimi ſegreti, ſi mantengono in un' aſſoluto diſpotiſmo di caſtigare, ed eſpellere arbitrariamente tutti i loro ſudditi, come loro pare: e d'Uomini in fine, che ſegregati da tutte le altre impreteribili regole del dritto Naturale, e Divino, per non dare a quelli che caſtigano, o eſpellono notizia de' difetti per difenderſi, li tengono ſotto

una

una servile, e cieca soggezione, per far loro eseguire tutto ciò, che vogliono.

XLV. Perciò i Romani nel tempo stesso, che come Gentili ammetterono qualunque culto pubblico de' falsi Dei, che tra di loro ebbero superstiziosa adorazione, come buoni Politici, non ostante la loro religiosa superstizione, proibirono qnalunque culto particolare d'Uomini, che sotto apparenza di Religione si fossero congregati, se prima non si sapeva fuori de' luoghi, ove si radunavano, ciò, che ivi facevano: E le sante, e necessarie leggi, che dopo proibirono somiglianti conventicole, sono fondate sopra questo necessario costume, e sulla ragione di Stato, conforme lo attestano nel Codice gl'Imperatori Arcadio, ed Onorio nel *tit.* 3. *de Episcopo, & Clericis Lege* 15. *ibi*.

Si proibisce, che nè tampoco fuori della Chiesa si facciano conventicole illecite in qualsivoglia casa particolare, sotto pena della proscrizione alle medesime Case, se li Padroni riceveranno in esse de' Sacerdoti, che fuori della Chiesa facciano tali tumultuose conventicole.

On-

Onde ben si vede, che questa proibizione di conventicole è una Legge generale, che la ragione di Stato ha resa commune, ed indispensabile a tutte le Nazioni culte dell' Europa.

XLVI. E perciò molti de' più dotti, pii, e Religiosi Uomini, che fiorirono nel tempo, in cui le sopraddette conventicole avevano corrotta l'osservanza de' primitivi, e santi Istituti della Compagnia di Gesù, declamarono contro questo perniciosissimo errore, predicendo, con illuminato giudizio, le funeste conseguenze, che ne seguirebbono da una corruttela sì grande, e alla Chiesa, ed allo Stato.

XLVII. Il Celebre, e famoso Dottore Melchior Cano Vescovo di Canarias, a nessuno inferiore in virtù, e dottrina, nella Lettera che scrisse al Padre Regla dell' Ordine di S. Agostino, e Confessore dell' Imperatore Carlo V., si spiegò con queste formali parole, ibi.

Iddio voglia, che a me non abbia a succedere ciò, che si finge esser succeduto a Cassandra, la quale non trovò, chi

chi gli dasse credito, se non dopo, che Troja era stata distrutta dall' incendio: Se i Religiosi della Compagnia continuano nella stessa forma, che hanno principiato, voglia Iddio, che non giunga quel tempo, in cui i Re vogliano loro resistere, e che non trovino i mezzi sufficienti a difendersi.

XLVIII. Arias Montano (celeberrimo Bibliotecario di D. Filippo II. Re di Spagna, ed Ecclesiastico di primo rango, versatissimo nelle lettere sagre, come tutto il Mondo sà, e che ad una gran pietà unì un eguale erudizione) nella lettera, che scrisse al detto Monarca da Anversa li 18. Febbrajo del 1571., si spiegò ancor egli con queste formali parole, ibi.

Come servo fedele, ed obbligato, osservando la semplicità Cristiana, e la fedeltà, che devo osservare per tutto ciò, che riguarda, e concerne il servizio di Dio, e di V. M., e la buona amministrazione di queste Provincie soggette alla M. V., per soddisfare agli obblighi che ho (per quanto mi sarà possibile,)

at-

attesto, ed esorto, che una delle istruzioni, che la M. V. deve far spedire, ed osservare severissimamente da' Governatori, e Ministri, sì presenti, che futuri, delle Fiandre, deve esser quella, che i Gesuiti non abbiano ingerenza veruna co' medesimi: Che non gli comunichino cosa alcuna di negozio: nè si prevalgano della loro autorità, e sostanze: E specialmente, che il Governatore di queste Provincie non abbia ardire di tenere appresso di se alcuno di essi per Predicatore, o Confessore. In Dio, e nella mia coscienza giudico, e chiaramente conosco, che questo importa più, che tutt' altro agl' interessi della M. V., ed al buon governo di queste Provincie. E la M. V. tenga per indubitato, che fuori della medesima Compagnia, pochissime persone sono in Spagna, che abbiano sì chiare, e convincenti pruove delle pretensioni, degli obietti, e fini di questi Religiosi; degli artificj, e cabale, che mettono in opera per conseguire, ed ottenere quei fini, che si propongono, e similmente di molte altre cose particolari di questo genere, che attentissimamente ho procurato di

verificare, non già nello spazio di un solo anno, ma per il decorso di quindici anni intieri.

XLIX. In somiglianti termini si spiegò il Beato Fra Girolamo Battista de la Nuza Vescovo di Aragona, soggetto illustre in virtù, e dottrina, nel Memoriale dal medesimo presentato al Pontefice Paolo V., nel 1612., come altresì fecero molti altri Soggetti di celebre letteratura, e singolar virtù, de' quali se ne potrebbe fare un ben diffuso Catalogo.

L. Non ostante i clamori di sì dotti, illuminati, e zelanti Soggetti, gli artificj di questi Religiosi prevalsero sempre per mantenersi nell' abuso delle riferite conventicole, e nel dispotismo da loro in esse stabilito; e fin dal tempo, in cui il medesimo Ven. Vescovo D. Giovanni de Palafox scrisse al Sommo Pontefice Innocenzo X. la lettera degl' 8. Gennajo 1649. già sopra ponderata, erano grandissime le rovine, che questi Religiosi avevano fatte, sì nella Chiesa di Dio, che nello Stato, come appunto ponderò

il

il medesimo Ven. Vescovo ne' paragrafi 111., e 112. della riferita lettera, colle parole immediatamente seguenti alle già copiate sotto il num. 43. di questo Compendio. ibi.

Quale è quell' altra Religione, che abbia suscitati tanti disturbi, prodotte tante emulazioni, eccitate tante querele, e che abbia intrigate con tante controversie, e con tante liti le altre Religioni, il Clero, i Vescovi, e le giurisdizioni secolari, ed Ecclesiastiche? Vi sarà stata qualche Religione, che abbia eccitata questa, o quella inquietudine; nessuna però ne ha suscitate tante come la Compagnia.

Questa contende co' Religiosi Scalzi, ed Osservanti sopra la mortificazione, e penitenza: Col Monachismo, e Mendicanti sopra del coro: Co' Cenobiti sopra la Clausura: Con i Domenicani sopra la Dottrina: Co' Vescovi sopra la giurisdizione: Co' Capitoli, e Parochi sopra le decime: Co' Principi, e Repubbliche sopra lo Stato, e tranquillità pubblica de' Regni: Co' secolari sopra le ricchezze, i contratti, e commerzj, non

sempre leciti : E finalmente contende con tutta la Chiesa Universale , e colla Santa Sede Apostolica fondata sopra quella Pietra , che è Cristo ; poichè se non contradicono alla medesima Santa Sede Apostolica colle parole , lo fanno però co' fatti , come evidentissimamente si prova nel presente affare .

Qual' altra Religione vi è stata , che con tanta libertà abbia impugnata la Dottrina de' Santi Padri ? Qual' altra Religione ha trattati con meno riverenza quegli Antesignani della Fede , Colonne della Chiesa , e degnissimi , ed illuminatissimi Maestri ? Qualsivoglia moderno Scrittore Gesuita , non solamente dice , e scrive , ma pubblica in stampa colle sue Opere , che S. Tommaso ha sbagliato , e che S. Bonaventura si è ingannato .

LI. Nè poteva in conto alcuno succedere diversamente dalla nuova forma di Governo già stabilita da i detti Religiosi colle loro rilassatezze , dimostrate ne' tre precedenti errori , sì rispetto a i costumi degli ESTERI (così essi chiamano gli Ecclesiastici , e Secolari,

lari, che non sono addetti alla loro Compagnia); che rispetto al governo interiore della medesima Compagnia di Gesù, (o de' NOSTRI) come essi si chiamano: non poteva far a meno, che non ne seguissero da tal nuovo metodo da essi Religiosi stabilito ne' detti due governi, i perniciosissimi, e funestissimi effetti, fin dalla prima corruttela della medesima Compagnia, già preveduti, e predetti da' pii, ed illuminati Soggetti sopra citati: effetti dico, che nella stessa forma, che erano stati previsti, e predetti da quei grand' Uomini, si sono poi verificati con tanti, e sì strepitosi fatti, quanti sono stati quelli dal medesimo Ven. D. Giovanni de Palafox indicati al Sommo Pontefice Innocenzo X. nella declamazione sopra trascritta, e quanti sono quelli, che da quel tempo fino ad ora si sono veduti, e con tanto dolore, e scandalo si stanno attualmente vedendo.

LII. Imperciocchè se per una parte i detti Religiosi fecero colle loro rilassatissime dottrine sopra ponderate,

 nel-

nella Società degli ESTERI (che in somma viene ad essere l' unione Cristiana, la Società Civile, ed il Commerzio umano), che fossero lecite le calunnie, innocenti gli omicidj, officiose, ed incolpabili le bugie, ammissibili i spergiuri, inutili le decisioni de' Sovrani, e frustranea la soggezione de' Sudditi a i loro Superiori competenti; permettendo, che qualsivoglia individuo della medesima Società degli ESTERI possa calunniare, ammazzare, mentire, e spergiurare tutte le volte, che gli venga suggerito dal proprio interesse, senza che i Calunniatori, omicidi, bugiardi, e spergiuri siano di ciò responsabili alle Leggi Divine, ed umane, e senza che abbiano veruna necessità di ricorrere ai Sovrani, o ai loro Magistrati, acciocchè gli venga fatta giustizia, era facile a prevedere, e predire da qualsivoglia persona, ancorchè di mediocre capacità, e che non avesse tutti i lumi di quei grand' Uomini sopra citati, che questa Società degli ESTERI non potea sussistere, senza un' evidente miracolo. Poichè, in vigore delle sopradet-

dette perniciosissime Dottrine, sciolti in essa i vincoli più forti, e più indispensabili per la conservazione dell' unione Cristiana, della Società civile, e del Commerzio umano; necessariamente gli individui di questa Società dovevano rimanere (come in fatti sono rimasti) in una continua opposizione gli uni cogli altri, in una inconciliabile, e perpetua discordia di sentimenti, che in tale Società, ed in tutti i Stati compresi in essa impossibilitassero quella regolare armonia, e natural consistenza, dalla quale solamente puol risultare a' medesimi Stati la forza per sostenersi, e mantenersi.

LIII. Questi Religiosi dall' altra parte contradittoriamente hanno stabilito a favore dell' unione, consistenza, e forza dell' altra Società de' NOSTRI un Governo, che non solamente è monarchico, ma che nell' essenza della Monarchia è talmente sovrano, talmente assoluto, e dispotico, che in esso nè tampoco i Provinciali, o Commissarj, che governano nelle differenti Provincie, possono interporre dilazione,

o giudizio , che ritardi l' esecuzione degli ordini del loro supremo Superiore : Nè i Commissarj sono obbligati a manifestare ai loro Sudditi , ma bensì a nascondergli le impenetrabili Leggi , colle quali giudicano tutto ciò , che decidono : Nè i sudditi di questi Governi Provinciali , dai Novizj , sino ai Professi del quarto voto inclusive , possono avere la minima libertà di domandar , la communicazione delle riferite leggi , o fare istanza , che loro venga communicato il processo delle loro colpe , per le quali vengono castigati , ed espulsi dalle medesime leggi , senza averle nè pure conosciute ; come , nè tampoco possono fare il minimo , e più indifferente discorso sopra le riferite impenetrabili leggi , e sopra gli arcani , che in esse si ascondono , nè trascurare in qualsivoglia modo l' obbedienza , ed esecuzione de' mandati , ed ordini dei Superiori , per duri , ed opposti , che siano a' dettami del loro intendimento, senza che immediatamente ne siegua , o un' asprissimo castigo , o una inesorabile espulsione . ,

LIV.

LIV. Di maniera che per mezzo di un tale dispotico, ed inviolabile potere legislativo, di quella venerazione, che i sudditi prestano ai misterj di quelle leggi, che mai hanno vedute, e per quella materiale, cieca, ed immancabile obbedienza, con cui i medesimi sudditi obbediscono a tutto ciò, che i Superiori loro comandano, e ciò senza ripugnanza, o replica; quella Società de' NOSTRI giunse a costituire un Corpo, talmente consistente, e forte, come si è manifestato, e si sta manifestando, medianti i strepitosi effetti sopra riferiti.

LV. A vista dunque della combinazione de' Governi contradittorj di queste due Società degli ESTERI, e de' NOSTRI, evidentemente, e palpabilmente si deve concludere, che l' errore, che risulta da questa contrarietà di Governi, è l' errore degli errori, e quell' errore, per cui, e la Chiesa, e lo Stato vengono costituiti nell' estrema necessità di rimediarvi, e provedervi con i più pronti, ed efficaci rimedj: dimostrandosi colla riferita combinazione,

ne, e contrarietà, che da essa risultano: Primo, che la Società degli ESTERI non potrà fare a meno di non soccombere intieramente all' altra Società de' NOSTRI, se nella prima tutto è rilassatezza, discordia, e mancanza di soggezione al Governo, onde per il disordine, e confusione, questa Società dovrà necessariamente disciogliersi, ed annichilarsi; quando all' opposto nell' altra Società de' NOSTRI tutto è unione, consistenza, subordinazione a' Superiori, e mutua cooperazione de' membri a favore del Capo di quel gran corpo per sostenerlo. Secondo: Ciò supposto, il contratto di mutua corrispondenza tra le due riferite Società è leonino; e come tale intollerabile; poichè nel tempo stesso, in cui la Società degli ESTERI ha sempre procurato di venerare, arricchire, e beneficare a tutto potere l'altra Società de' NOSTRI, questa da tanti anni sta faticando indefessamente, e clandestinamente per rovinare quella, e per fabbricare la propria grandezza sopra le stragi, e deplorabili rovine della medesima.

LVI.

LVI. Confermandosi con ciò l'urgentissima necessità, che vi è di immediatamente prendere efficaci, e pronti rimedj, stante le mostruose jatture, e orrende desolazioni, che la mancanza di tali rimedj ha cagionate nella Chiesa, nello Stato, e ultimamente in questi Regni, e Dominj.

LVII. Per quello riguarda alla Chiesa di Dio, basterà soltanto riflettere a ciò, che la Sede Apostolica ha patito per causa della detta Società de' NOSTRI ne' Pontificati di Clemente VIII., Paolo V., Innocenzo X., Alessandro VII., Innocenzo XI., e loro Santissimi Successori; stante che questa Società ha disprezzate, ed infrante le Costituzioni, e dichiarazioni Pontificie: ha illaqueata la Santa Sede Apostolica colle Corti de' Principi secolari; per sostenere le sue rilassatissime dottrine, e dopo d' esser state proscritte dalla Santa Romana Chiesa, ha resistito alle condanne della medesima, per mezzo de' suoi Missionarj si è mantenuta nella contumacia di non obbedire alle Bolle Apostoliche spedite per

l'Asia,

l'Asia, e per l'America, non ostanti le tremende censure fulminate in esse, e non ostante, che le medesime censure fossero *latæ sententiæ*; poichè sempre la Società ha resistito inflessibilmente, ed ostinatamente.

LVIII. Per quello poi, che risguarda l'urgenza dell' estrema necessità de' rimedj rispetto lo Stato Secolare, basta altresì soltanto riflettere a' disturbi, che la detta Società de' NOSTRI causò al circospetto Governo della Repubblica di Venezia, che fu obbligata di esiliare la detta Società de' NOSTRI per difendere la quiete pubblica, conforme apparisce dal noto Decreto emanato nel mese di Maggio del 1606., e rivocato nel 1657. Basta riflettere ai sediziosi, e sanguinarj discorsi, consiglj, e cooperazioni, funestissimi effetti, delle quali furono il primo assassinio intentato contro Enrico IV. Re di Francia nell' anno 1593. per mezzo di Pietro Barrier: il secondo principiato ad eseguirsi nel giorno 27. Dicembre dell' anno seguente, per mezzo di Giovanni Chatel, lo che diede motivo all' espul-

espulsione de' detti Religiosi da quel Regno, e ad esser stato condannato a morte il P. Guignard, ed altri messi sotto i tormenti, e proscritti; e l'ultimo infame colpo dell' indegno Francesco Ravaillac, che sotto li 14. Maggio del 1610. privò quel Monarca della sua gloriosa vita; essendo seguita la sua morte, dopo d'esser stata predetta molto tempo prima in Napoli dal P. Lagona, e nella Quaresima precedente in S. Severino dal P. Hardi, ambedue Religiosi della Compagnia di Gesù; e la morte del detto Monarca, quindici giorni prima che succedesse, fu altresì pronosticata in Brusselles, ed in Praga.

LIX. E finalmente per dimostrare la medesima urgentissima necessità di pronti, ed efficaci rimedj, per ciò, che risguarda questo Regno, e suoi Dominj, acciocchè possa frastornarsi la sfacciata temerità, ed il rapido progresso delle usurpazioni, perturbazioni, ed attentati della riferita Società de' nostri: basta altresì riflettere, primo: che i detti Religiosi colla loro forza, ed autorità,

torità, hanno ſempre reſe di niun valore tutte le Bolle Pontificie, e Leggi Regie, che furono promulgate ad unico oggetto di proibire nell' Aſia, e nell' America la ſchiavitù degl' Indiani, e Cineſi, ed il commerzio de' Miſſionarj, che generalmente mettevano in ſchiavitù i detti Indiani, e Cineſi, arrogandoſi il commerzio dell' Aſia, e dell' America Portogheſe, non oſtanti tutte le riferite Bolle Pontificie, e Regie Leggi, che avevano condannate qneſte iniquità, e moſtruoſità con pene temporali, e con ſcommuniche *latæ ſententiæ*.

LX. Baſta riflettere in ſecondo luogo, che con tutte le proibizioni ſopradette, i detti Religioſi machinarono, e proſeguirono il piano della Repubblica, con cui avevano clandeſtinamente progettato di farſi Padroni di tutto il Braſile in breve tempo, e ciò con quei ſtravaganti, e riprovati mezzi, che dal Re noſtro Signore furono rappreſentati alla Santa Memoria di Benedetto XIV.

Nella Relazione ſucc'nta della Repub-

pubblica, che i Religiosi Gesuiti delle Provincie di Portogallo, e Spagna avevano stabilita ne' Dominj Oltramarini di dette Monarchie, ec.

LXI. E finalmente basta riflettere, che la detta Società de' NOSTRI fin da quel tempo, in cui si disingannò di poter avere veruna influenza nel Gabinetto di questa Corte, nè forze per sostenere nel Brasile quel vastissimo, e perniciosissimo progetto di Repubblica, nel modo sopra riferito; principiò subito a machinare, e a formare cabale, non solo in questa medesima Corte, Regno, e suoi Dominj, ma ancora ne' Paesi esteri; e ciò a solo fine di distruggere l'alta riputazione, e il felice Governo di S. M., e precipitandosi d'assurdo in assurdo, giunse fino a formare nella medesima Corte le infami fazioni, prodotto delle quali fu l'abbominevole congiura, che abortì, anzi scoppiò coll' esecrando insulto della notte de' 3. Settembre dell' anno passato, e giudicato, e condannato colla sentenza emanata sotto li 12. Gennajo di quest' anno, con pro-

prove concludenti , e tali , che non hanno lasciato luogo al minimo dubbio.

LXII. In questo insulto notoriamente, e manifestamente è stato osservato tutto ciò, che fu pratticato nell' altro orribile insulto commesso contro di Enrico IV. Re di Francia li 14. Maggio del 1610. Poichè nella stessa forma, che allora fu pronosticata la morte di quel Principe, molto tempo prima nella Città di Napoli dal P. Lagona; nella Parrocchia di S. Severino di Parigi dal P. Hardi, ambedue della Compagnia di Gesù, e quindici giorni prima, che succedesse quell' orrendissima catastrofe nella Città di Parigi., fu pronosticata in Brusselles, e in Praga: presentemente ne' stessi termini identifici, i detti Religiosi, non solo in molte Corti d'Europa, ma dentro questa medesima, e nelle Provincie di questo Regno hanno pronosticato, che la gloriosissima vita di S. M. sarebbe stata breve, e che non averebbe ecceduto oltre l'ottavo anno del suo beneficentissimo governo; e come se questo fosse stato poco, nelle

cir-

circoſtanze de' tempi più proſſimi al detto abbominevole, e ferociſſimo inſulto, con sfacciata, e impercettibile temerità giunſero fino ad individuare, e ſpecificare, che la medeſima Auguſtiſſima Vita non poteva oltrepaſſare quell' infauſtiſſimo meſe di Settembre. Queſto è quel tanto, che in ambedue quegli orrendi caſi colla più deteſtabile, e nera malizia è ſtato praticato da queſti Religioſi.

LXIII. Se quell' atrociſſimo colpo, di cui preſentemente ſi tratta, aveſſe prodotto l' eſecrando fine, per cui fu diretto, i detti Religioſi nella credulità delle Perſone pie, e innocenti di sì perverſe malizie, averebbero fatta paſſare come iſpirazione Divina, la ſcienza, che eſſi avevano dell' aſſaſſinio concertato, ed a quelle loro predizioni averebbero fatto attribuire il culto di ſante, e venerabili profezie.

LXIV. Eſſendoſi però degnata l' Onnipotente Mano di Dio, con tanti, e replicati miracoli di fraſtornare l' effetto di quell' orrendiſſimo col-

po, i detti Religiosi hanno preteso di convertire in merito la loro stessa infame confusione: Atteso che tentarono di persuadere, che le loro antecedenti predizioni (che realmente erano state minaccie de' gastighi del Cielo, per così deludere, costernare, e prevenire il Popolo per i loro fini) erano stati avvisi officiosi; poichè li suddetti Religiosi per mezzo delle inspirazioni de' Servi di Dio, essendo venuti in cognizione, che quel male dovea succedere, intendevano, che le voci, che lo avessero predetto, dovessero giungere alla notizia di S. M. per cautelarsi.

LXV. Come se quelle minaccie de' gastighi del Cielo, quelle predizioni, colle quali aveano procurato di deludere, costernare, e prevenire il Popolo per i loro fini, senza però dare la minima notizia di sì detestabile insulto a' Ministri del medesimo Signore, fossero stati i mezzi per partecipare a S. M. somiglianti avvisi, in caso che fossero state ispirazioni; ma all' incontro chiaramente si è provato nel

pro-

processo, che erano stati consigli, congiure, e cooperazioni di questi Religiosi; i quali dopo esser stati notoriamente, e manifestamente convinti per Rei de' suddetti abbominevoli delitti col antidetto processo, tuttavia stanno attualmente pratticando quello stesso, che hanno sempre pratticato in somiglianti casi, il che in somma non è altro, se non fingere mansuetudine, innocenza, ed esteriorità Religiosa, per facilmente persuadere, che in qualunque gastigo, che patiranno, saranno Martiri. Questo è uno di quei pessimi, e viziosi artifizj, per cui devono essere raffrenati i detti Religiosi, come efficacissimamente, e concludentemente, e altresì reiteratamente si è rappresentato alla Santa Sede Apostolica, tanto più che la generalità di questo stratagemma è inutile a vista delle specifiche, e concludenti pruove, colle quali nel detto processo si è verificato, e provato, che quelli Religiosi, non ostante le buone opere, alle quali fingono di essere presentemente applicati, sono quelli stessi identifici, che prima

avevano consigliato, concordato, e promosso quell' orrendissimo insulto de' 3. Settembre prossimo precedente, nella maniera, e forma sopra espressa.

SEN-

Digitized by Google

SENTENZA
DI DEGRADAZIONE,
E CONSEGNA AL BRACCIO SECOLARE

Pronunziata dal Tribunale degli Ordini Militari, contro i Rei, che erano Commendatori, e Cavalieri di detti Ordini.

Avendo considerati questi Atti, il Diploma di S. M., e l' ordine in esso dato, e come Re, e come Gran Maestro, in vigore del quale gli Atti suddetti furono rimessi a questo Tribunale competente, per giudicare le Cause criminali de' Cavalieri, e Commendatori degli Ordini Militari, ancor quando questi commettano delitto di lesa Maestà, di tradimento, ribellione alla Persona Reale, e contro lo Stato, in conformità della Bolla del S. P. Gregorio XIII. ; il quale concesse la giurisdizione al Tribunale della Mensa del-

la coscienza, e degli ordini, di giudicare li suddetti delitti, e pronunciare le sentenze colle pene stabilite dalle leggi, come altresì con quelle dell' espulsione, e degradazione: Onde essendo state considerate le accuse proposte in questo Tribunale dal Promotor Fiscale degli Ordini suddetti, a quest' effetto nominato, contro D. Giuseppe Mascarenhas Duca d'Aveiro, e Comendatore dell' Ordine di San Giacomo; Francesco de Assis de Tavora Marchese de Tavora: D. Girolamo de Ataide Conte d'Atouguia, Commendatori dell' Ordine di Cristo: e Giuseppe Emanoello da Silva Bandeira Cavaliere del medesimo Ordine, le quali accuse, ed atti, attesa la turpitudine de' delitti, de' quali in essi si tratta, e sono provati, e attesa ancora la pubblicità di sì atroci misfatti, furono sommariamente compilati, secondo la disposizione della legge, ed a tenore degli Ordini del detto Signore, assegnandosi ai soppraddetti Rei il termine perentorio di 24. ore, per fare le loro difese *de jure*,

e de facto, per mezzo del Procurarore, che a tal' effetto gli fu nominato, al quale, essendo stati prima personalmente citati i Rei suddetti, fu fatta la communicazione di detti Atti, acciocchè nel riferito termine adducesse, ed allegasse, come in fatti addusse, ed allegò tutto ciò, che gli parve, e che suppose esser giovevole per la difesa de' medesimi, a tenore del contenuto negli Atti, dai quali risulta, che i suddetti Rei, pet origine, nascita, e commoranza, essendo nativi di questo Regno, e perciò Sudditi, e Vassalli del detto Signore, che era quello, che bastava; e che oltre di ciò, il Reo Giuseppe Mascarenhas, essendo Maggiorduomo maggiore di S. M., e come tale servitore più prossimo alla di lui Real Persona; ed il Reo Francesco de Assis de Tavora Generale, e Direttore di tutta la Cavalleria del Regno, e Consigliere di Guerra: il Reo Don Girolamo de Ataide Ufficiale del Corpo di guardia del Palazzo di S. M.; e come suoi Vassalli, intimi Familiari, ed Ufficia-

li di maggior confidenza, essendo indispensabilmente obbligati ad osservare verso di S. M. la più integerrima, ed esatta fedeltà, e molto più per gratitudine, per i segnalati beneficj, che avevano ricevuti dalla Reale grandezza, e munificenza del Sovrano. Li medesimi Rei, senza timor di Dio, senza rispetto alle Leggi Divine, ed Umane, e senza essere in verun conto sensibili alla gratitudine per i beneficj ricevuti, come lo sono le stesse Fiere, fecero tutto all' opposto con ribellione, tradimento, ed ingratitudine, mai fino ad ora, nè veduta; nè aspettata; ribellandosi, e congiurandosi con altre persone, egualmente abominevoli, e perverse, giunsero a cospirare di commun consenso contro la preziosissima Vita di Sua Maestà, non solamente machinando tutti d'accordo la morte del medesimo Signore, ma giungendo fino a mettere in esecuzione il loro sacrilego, ed esecrando intento; mediante l'enormissimo attentato, col quale nella notte de' 3. Settembre dell' anno passato insultarono

la

la M. S. ; Mentre con deliberato proposito , e con previa confederazione a tal fine ordinata , e dispolta , spararono contro la di lui Persona i temerarj colpi di carabina , i quali , sì nella carrozza , che trasportava la M. S. dalla Villa di mezzo , a quella di sopra , come negli abiti , de' quali era vestito il medesimo Signore , e nella di lui Real Persona produssero , e fecero le orrende stragi , e le gravissime ferite , come risulta dagli Atti , e dal corpo del delitto ; onde sì attesa la congiura , e confederazione , che produsse quell' enormissimo insulto , sì ancora attesa l'esecranda atrocità del medesimo ; i detti Rei hanno commessi gli orribili delitti di parricidio , alto tradimento , e ribellione contro del proprio Re , e Signore , contro il loro Gran Maestro , contro i suoi Stati , contro la Patria , in cui sono nati , e contro gli Ordini militari di questo Regno , ne' quali hanno professato . Il che tutto avendo ben ponderato , e attesa la notorietà delle riferite colpe , e delitti di lesa Maestà di primo

capo ,

capo, di cui si trovano convinti, cioè: Il Reo Don Giuseppe Mascarenhas colle sue proprie Confessioni molte volte reiterate, e rattificate giuridicamente, oltre i molti altri testimonj di vista, e fatto proprio, che manifestamente lo condannerebbono, ancor quando si trattasse di altro qualsivoglia delitto, la prova del quale fosse meno privilegiata: e li Rei Francesco de Assis de Tavora, e Girolamo de Ataide, ancorchè abbiano pertinacemente persistito nella negativa d'essersi ritrovati presenti nel riferito insulto, si trovano ciò non ostante pienamente convinti da un gran numero di testimonj di vista, e di fatto proprio, che in qualsivoglia caso constituiscono una pruova certa, secondo dispongono le leggi, per concludere, che li detti Rei, non solo si trovarono nella congiura, e confederazione formata per commettere il detto sacrilego insulto, ma che altresì si trovarono presenti, allor quando quello fu commesso, per coadjuvarlo colla loro opera, e colle proprie persone. Indi avendo riguar-

do a tutto ciò, che si è riferito, dichiarano, che li sopraddetti tre Rei hanno commesso delitto di lesa Maestà di primo capo, di alto tradimento, di ribellione, e parricidio, e come infedeli, ribelli, traditori, parricidi contro del loro Re, e Signore legittimo, e naturale, contro il loro Gran Maestro, e contro la di loro Patria, li giudicano, e reputano per espulsi dagli Ordini, ne' quali avevano professato, e li privano degli abiti, Privilegj, Commende, e Beni de' medesimi, oltre di che li condannano alla confiscazione, e perdita di tutti i loro Beni da applicarsi al Fisco, ed alla Camera Regia, reputandoli altresì come incorsi nelle altre pene stabilite dalle leggi contro somiglianti delinquenti, ed a quest' effetto li degradano, e li rilasciano alla Curia, e Giustizia secolare, condannandoli altresì a soccombere alle spese degli Atti. Per quello poi, che risguarda l' altro Reo, il Cavaliere Giuseppe Emmanoello da Silva Bandeira, che è stato Cavallerizzo del sopradprad-

praddetto D. Giuseppe Mascarenhas, considerando, che contro del medesimo non vi è prova sufficiente per poterlo rilasciare per il delitto, che gli viene attribuito, di non aver denunziato alcuni de' Rei del medesimo delitto, avendone egli notizia, dopo che lo avevano commesso, perciò lo condannano alla rilegazione perpetua nel Regno d'Angola, ed alla confiscazione, e perdita di tutti i suoi Beni, da applicarsi al Fisco, ed alla Camera Regia, e alla spesa degli Atti.

Dal Palazzo della Madonna de Ajuda nel Tribunale degli Ordini Militari li 11. Gennajo 1759.

Colla sottoscrizione de' tre Segretar di Stato, li quali a tenore del Diploma fatto spedire da S. M., e come Re, e come Gran Maestro, presiedettero, come Commendatori, Cavalieri, e Persone de' medesimi Ordini. *Cordeiro, Baccalhao, Barbosa, Lima, Soto, Oliveira, Machado*. Vi fu presente, e sottoscrisse il Promotor Fiscale degli Ordini.

SEN-

SENTENZA

Di privazione, e denaturalizzazione pronunziata dal Supremo Tribunale dell' Inconfidenza, prima che si pronunziasse la Sentenza deffinitiva.

I Consiglieri, e Senatori della Maestà del Re nostro Signore hanno risoluto ec.

Considerando la giusta, e zelante rappresentanza fatta a S. M. dal Giudice del Popolo, e della Camera de' ventiquattro della Fedelissima Città di Lisbona, supplicando instantemente con quella la Maestà Sua, che a vista dell' atrocità, mai fin' ad ora pensata tra i Portoghesi, dell' esecrando

do insulto commesso nella notte de' 3. Settembre dell' anno passato, contro la Real Persona della M. S., la medesima si degnasse, prima d'ogni altra cosa, di segregare dalla Società civile de' suoi fedeli Vassalli, tutti quelli, che fossero convinti di sì enorme sacrilegio, comandando, che prima di qualsivoglia altro ulterior provedimento, venissero denaturalizzati, e dichiarati pellegrini, e vagabondi, e in nessun conto attinenti, e appartenenti ad un Popolo sì fedele, come è quello della detta Città di Lisbona, al quale causarebbe il maggior dispiacere, che seguitasse a chiamarsi Portoghese quegli, che non ha mostrato colla sua fedeltà, non solo soggezione, e dipendenza al suo Re, e Signor naturale, ma ancora con atti di special gratitudine non abbia riconosciuto quel tanto, di che tutti i Vassalli di S. M. sono debitori ai beneficj compartitigli dal medesimo Signore, molto più vantaggiosi di quello, che fino al presente tutti i Sovrani

vrani

vrani abbiano pratticato coi loro Vassalli ; Che perciò fin d'adesso reputano , ed hanno 'per denaturalizzati tutti i Rei di questo esecrando delitto , individuati nella relazione , che accompagnerà la presente , dichiarandoli Pellegrini , Vagabondi , e non appartenenti a veruna Società civile , e come tali , insieme colla nazionalità , e denominazione di Portoghesi, privati ancora di tutti i privilegj, e onori, de' quali indegnamente hanno goduto , come nativi di questo Regno ; e comandano, che siano dichiarati, e denunziati come tali , cioè Pellegrini , ed alieni, e privi d' ogni Società civile ; e che immediatamente si trasmettano al Senato della Camera della medesima Città di Lisbona le copie di questa Sentenza , per parteciparla alla Camera de' ventiquattro, e per registrarla ne' libri del medesimo Senato , e Camera , e nelle altre parti, ove sarà di bisogno, ad effetto che questa venga ad essere pubblica , e notoria , non solamente al Popolo della detta Città di Lisbona , ma ancora a

tut-

tutti gli Abitanti, e nazionali di questi Regni, e Dominj.

Dal Palazzo dolla Madonna dell' Ajuda, nell' adunanza de' 13. Gennajo 1759.

Colla sottoscrizione de' tre Segretarj di Stato, che presiedettero.

Cordeiro - Pacheco - Baccalhao - Lima - Soto - Oliveira - Machado.

Vi fu ancor presente il Procuratore della Corona, che si sottoscrisse.

Digitized by Google